

OGGETTO: L.R. 22.12.1989, n. 45, art. 14 - Provvedimento cautelare per i territori interessati dai Piani territoriali paesistici nn. 2, 3, 4 e 5, annullati con decreti del Presidente della Repubblica.

La Giunta Regionale,

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e le relative norme di attuazione;

Rilevato che, per effetto dei Decreti del Presidente della Repubblica emessi in data 29 luglio 1998 e notificati il successivo 10 novembre, sono stati annullati, a seguito di ricorsi straordinari al Capo dello Stato presentati dall'Associazione ambientalista Amici della Terra di Cagliari, i Decreti del Presidente della Giunta del 6 agosto 1993, nn. 267, 268, 269 e 270 con cui sono stati resi esecutivi rispettivamente i Piani Territoriali Paesistici: n. 2 "Capo Falcone e stagni costieri di Argentiera e Porto Ferro", n. 3 "Media e Bassa Valle del Coghinas", n. 4 "San Teodoro e Budoni" e n. 5 "Sardegna Nord Occidentale";

Rilevato altresì che a seguito di tali annullamenti, gli ambiti territoriali interessati dai suddetti Piani restano privi di una qualsivoglia disciplina di tutela paesistico-territoriale;

Considerato, pertanto, che nelle more di un attento esame per ripristinare idonei strumenti di governo del territorio per la tutela paesistica, si rende necessario ed urgente adottare un apposito provvedimento che sia in grado di inibire gli interventi che possano pregiudicare, nel territorio regionale interessato dagli annullati Piani Territoriali Paesistici sopracitati, la salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale, artistico, storico e culturale;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, concernente "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale";

Ritenuto che, per quanto sopra esposto, sussistano i comprovati motivi di urgenza di cui all'art. 14 della precitata legge regionale,

DELIBERA

- 1) In attesa dell'approvazione di strumenti di governo del territorio sotto il profilo paesistico, a seguito dell'annullamento dei Piani Territoriali Paesistici citati in premessa, intervenuto in accoglimento di ricorsi al Presidente della Repubblica, in tutti i territori, ivi comprese le isole minori, ricadenti negli ambiti ai quali erano riferiti gli annullati Piani Territoriali Paesistici, viene inibito ai sensi dell'art. 14



Regione Autonoma della Sardegna

della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45, come misura di salvaguardia provvisoria e per un periodo di tre mesi a far data dalla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, e fatto salvo quanto di seguito specificato, qualunque provvedimento di autorizzazione alla trasformazione di destinazione d'uso ovvero alla costruzione su aree pubbliche o private, anche se consentito dagli strumenti urbanistici vigenti.

- 2) Sono tuttavia consentite le opere ricadenti nelle zone classificate "A", "B", "C" - purchè strettamente contigue al centro urbano edificato e destinate a residenza stabile non stagionale - e "D" individuate negli strumenti urbanistici vigenti ai sensi del Decreto dell'Assessore regionale dell'Urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U.

Sono altresì consentiti:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro conservativo e di ristrutturazione che non alterino lo stato dei luoghi e le volumetrie esistenti;
- b) gli interventi agro-silvo-pastorali anche comportanti manufatti edilizi e modeste edificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio, conformi all'attuale destinazione ed indispensabili ad una corretta conduzione dei fondi con esclusione degli impianti di forestazione produttiva per i quali è richiesta espressa deroga;
- c) gli interventi di prevenzione e tutela della salute pubblica e della qualità dell'ambiente;
- d) gli interventi in attuazione dei piani e progetti di opere pubbliche o di iniziativa pubblica con particolare riferimento alle varianti di opere pubbliche e di pubblica necessità di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1;
- e) gli interventi in attuazione dei piani di risanamento urbanistico di cui alla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, e successive modifiche;
- f) gli interventi relativi alla ricostruzione di abitati a seguito di calamità naturali;
- g) le opere di urbanizzazione e di infrastrutturazione di interesse pubblico, nonché le opere alberghiere così come definite nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre che nella costruzione dell'opera alberghiera venga rispettato il rapporto di almeno 100 mc. per posto letto;
- h) gli interventi ricadenti nella fascia compresa tra i trecento e i duemila metri dal mare, previsti dai piani attuativi già convenzionati che abbiano avviato la realizzazione delle opere di urbanizzazione, alla data del 17 novembre 1989, previa autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;



Regione Autonoma della Sardegna

- i) il rilascio di autorizzazioni e concessioni in attuazione di strumenti di programmazione negoziata di cui alla L.R. 26 febbraio 1996 n. 14, alla delibera CIPE 21 marzo 1997 e agli accordi di programma sottoscritti dalla Regione.
- 3) E' inoltre consentita l'adozione di nuove varianti agli strumenti urbanistici vigenti esclusivamente in presenza di interventi riferiti ad iniziative ricettive alberghiere e servizi connessi di rilevante interesse territoriale ed economico sociale, nonchè a quelle iniziative contenute negli atti della programmazione negoziata, di cui alla L.R. 26 febbraio 1996, n. 14, ed alla delibera CIPE 21 marzo 1997 e negli accordi di programma già sottoscritti fra la Regione Sarda e soggetti pubblici e privati.
Le varianti sono ammesse previo nulla-osta della Giunta regionale.
- 4) Resta ferma, per quanto riguarda la fascia costiera dei 300 metri dal mare, la prescrizione di tutela degli ambiti territoriali di cui all'art. 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modificazioni e integrazioni.
- 5) La presente deliberazione sarà inviata al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45.

**Il Coordinatore Generale
della Presidenza**

Pierluigi Leo

Il Presidente

Federico Palomba